



COMUNE DI USINI

PROVINCIA DI SASSARI

(via Risorgimento n° 70 - C.A.P.07049)

Tel. 079 3817000 – C.F. 00206220907 – E. Mail: comunediisini@cert.legalmail.it

BANDO DI CONCESSIONE PER L'APERTURA DI UN PICCOLO CHIOSCO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DEL PARCO LAVATOIO PER IL PERIODO 2026-2028

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi in esecuzione della propria determinazione n. 89 del 30.04.2026, procede all'approvazione del presente Bando di gara ad evidenza pubblica e dei relativi allegati.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Amministrazione Comunale intende cedere in concessione temporanea l'immobile di mq. 14 circa, relativo ad una struttura chiosco-bar con annessi servizi igienici, ed un'area aggiuntiva dedicata alla collocazione di tavolini, sedie ed ombrelloni, di mq. 20, situati all'interno del "Parco lavatoio" sito in via G. Cuccuru, per adibirlo a chiosco-bar per la somministrazione di alimenti e bevande, a servizio del parco (come da planimetria in allegato "A" con evidenziata la zona ove localizzato). Il locale adibito a chiosco è dotato di bancone e lavello con scarico fognario.

ART. 2 - DATI GENERALI

Ente appaltante:

Comune di Usini, via Risorgimento n. 70, 07049 Usini (SS) – tel. 0793817000 – sito internet www.comune.usini.ss.it.

Ufficio di riferimento per l'appalto e reperimento documentazione:

Ufficio Amministrativo, - 2° piano - via Risorgimento n. 70 - 07049 Usini (SS) – tel. 0793817010/23

ART. 3- PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E IMPORTO A BASE D'ASTA

L'aggiudicazione avverrà mediante procedura con offerte in rialzo rispetto al **canone annuo** a base d'asta fissato in € **300,00**, l'importo del rialzo dovrà essere pari ad almeno € **10,00 o multipli di esso**. Non saranno ammesse offerte in diminuzione. Si procederà all'aggiudicazione anche qualora pervenga una sola offerta, purché ritenuta valida. Qualora due o più concorrenti facciano la stessa migliore offerta si procederà al sorteggio, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924. Il canone comprende i costi per utilizzo della struttura e spazio aperto, come sopra indicati, nonché i costi per consumi di energia elettrica e acqua.

Il canone annuale offerto, dovrà essere versato in 3 rate, con le seguenti scadenze:

- la prima rata pari ad un terzo del canone complessivo dovuto, dovrà essere versata entro 30 (TRENTA) giorni dalla stipula del contratto di concessione;
- la seconda rata entro il mese di GENNAIO 2027;
- la terza rata entro il mese di GENNAIO 2028.

ART. 4 - PERIODO DI GESTIONE DEL CHIOSCO-BAR

Il contratto di concessione avrà durata di circa 31 mesi, comunque decorrente dalla data di presentazione della pratica SUAPEE ed il relativo canone sarà commisurato alla predetta durata. Si prevede l'apertura del chiosco come di seguito indicato:

- dal 01 giugno al 30 settembre apertura giornaliera obbligatoria;
- dal 01 ottobre al 31 maggio apertura facoltativa.

ART. 5 - CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, "servizio pubblico" e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato nel periodo di apertura giornaliera obbligatoria.

ART. 6 - ONERI INERENTI IL SERVIZIO

Il soggetto concorrente aggiudicatario dovrà corrispondere al Comune:

- il canone annuo come indicato all'art. 3;
- l'importo della T.A.R.I. (tassa rifiuti), che considerando tale attività stagionale, sarà di circa € 200,00 annui, salvo esenzioni previste dalla normativa vigente;
- l'importo della cauzione pari ad € 150,00 a garanzia degli adempimenti previsti, da versare al momento della sottoscrizione del contratto di concessione, mediante versamento su c/c/postale o bonifico bancario a favore del Comune o mediante fidejussione assicurativa o bancaria;
- eventuali spese di registrazione del contratto;
- eventuale occupazione spazio pubblico.

L'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente garantire i seguenti servizi:

- apertura obbligatoria nel periodo [*come precisato dall'art 4*] dal 01 giugno al 30 settembre fino alle ore 24,00 (orario massimo previsto salvo deroghe);
- apertura facoltativa verrà prevista nel periodo dal 01 ottobre al 31 maggio fino alle ore 20,00 (orario massimo previsto salvo deroghe);
- chiusura dei cancelli del Parco durante tutti i giorni di apertura del chiosco-bar;
- pulizia giornaliera dei bagni (circa 7 mq), nel periodo di apertura obbligatoria, mentre sarà periodica nel periodo rimanente;
- svuotamento, nel periodo di apertura obbligatorio, di tutti i cestini per la raccolta dei rifiuti presenti all'interno del Parco (circa 10);
- rispettare tutte le norme di sicurezza degli impianti, sicurezza nei luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e assicurazione obbligatoria, nonché di ogni altra disposizione prevista da leggi e da regolamenti in materia.
- dotarsi delle attrezzature indispensabili per l'apertura ed il funzionamento del chiosco;
- effettuare eventuale manutenzione ordinaria del chiosco-bar

ART. 7 - ARREDI E ATTREZZATURE

Rimane a carico del concessionario l'onere e la spesa per eseguire direttamente, o tramite ditte da esso incaricate, le pulizie e la manutenzione di cui sopra, nonché per dotare il chiosco dei mobili, arredi e attrezzature necessarie e funzionali al corretto svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande prevista.

Il chiosco-bar dovrà pertanto essere arredato ed attrezzato, con le macchine, impianti, attrezzature e strumenti idonei ad assicurare il perfetto funzionamento del pubblico esercizio, a cura e spese del concessionario.

ART. 8 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione sarà pari al periodo indicato all'art. 4, decorrente dalla data di presentazione della pratica SUAPEE. Dalla stessa data decorrerà l'importo del canone annuo dovuto. Qualora il concessionario contravvenga agli oneri imposti dal presente bando e dal capitolato, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare la risoluzione della concessione.

Il concessionario potrà recedere in ogni momento, con preavviso di 3 (tre) mesi da comunicare al Comune.

È fatto obbligo al concessionario, alla scadenza, rescissione o risoluzione della concessione di

restituire i locali completamente sgombri delle attrezzature acquistate e nelle medesime condizioni di idoneità in cui è stato concesso, di riconsegnare le chiavi del chiosco-bar, dei cancelli del parco pubblico, senza nulla pretendere all'Amministrazione Comunale, che provvederà alle gestioni future. Una volta scaduta, la concessione potrà essere prorogata per il tempo necessario all'aggiudicazione al nuovo concessionario.

ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA CONCESSIONE

Possono presentare domanda per ottenere la concessione dell'immobile e dell'area in oggetto, gli imprenditori individuali e/o società il cui titolare sia in possesso dei seguenti requisiti:

- **REQUISITI MORALI:** "Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71"

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

REQUISITI PROFESSIONALI: “Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 art. 71”
Risoluzioni MISE “Circolare n. 3642/C del 15.04.2011”

L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti

- ALTRI REQUISITI RICHIESTI: Non avere debiti tributari o di altra tipologia nei confronti dell'amministrazione comunale di Usini.

ART. 10 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli interessati alla concessione dovranno far pervenire apposita domanda in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura recante all'esterno la seguente dicitura “**OFFERTA DI GARA RELATIVA ALLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DI UN CHIOSCO – BAR UBICATO ALL'INTERNO DEL PARCO LAVATOIO**”, con indicazione all'esterno di chi sta presentando l'offerta (nome cognome, dati azienda, ecc.), all'ufficio protocollo dell'ente sito al primo piano del palazzo comunale o mediante A/R, **entro e non oltre le ore 13,00 del 15.05.2026 (venerdì).** **La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente e a pena di non accoglimento della pratica, sul modello allegato al presente.**

Le istanze che perverranno all'ente oltre il suddetto termine non verranno prese in considerazione. Il recapito del piego, nel quale dovrà essere sempre specificato, in modo completo e leggibile il nome e l'indirizzo dell'Impresa, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Il plico inviato (BUSTA GRANDE) dovrà contenere due buste distinte (**Busta A “Documentazione” e Busta B “Offerta”**) e contenere rispettivamente quanto in appresso:

Busta A – “Documentazione”:

- a) istanza di partecipazione redatta obbligatoriamente secondo l'allegato **Modello A** predisposto da questo ufficio, in cui si evincono gli elementi essenziali per l'individuazione del concorrente e del suo indirizzo
- b) copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore da allegare alla suddetta dichiarazione.

Busta B– “Offerta”:

Offerta economica redatta, a pena di esclusione, secondo l'allegato **Modello B** predisposto da questo ufficio, che il concorrente dovrà compilare in ogni sua parte e sottoscrivere, nella quale lo stesso dovrà indicare l'offerta economica per l'aggiudicazione della concessione espressa in cifre e lettere (in caso di diversità prevale l'importo più vantaggioso per l'amministrazione). L'offerta economica dovrà essere superiore all'importo posto a base d'asta per la concessione oggetto del presente bando, pena l'esclusione. L'importo offerto dovrà comprendere il **rialzo, che dovrà essere pari ad almeno € 10,00 o multipli di esso.**

ART. 11 – APERTURA DELLE BUSTE

L'esame della documentazione e dell'offerta sarà effettuato dalla Commissione di gara nominata dal Responsabile del Servizio, che assumerà le funzioni di Presidente.

L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica alle ore 9,00 del 18.05.2026 (lunedì) presso la sala consiliare del Comune.

L'aggiudicazione provvisoria della concessione avverrà a favore del soggetto che avrà presentato l'offerta economica migliore, cioè che presenta l'importo in rialzo più alto rispetto a quello fissato a base di gara pari a € **300,00 annui**. Non saranno ammesse offerte in diminuzione, condizionate, ovvero espresse in modo determinato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. L'incompletezza, l'irregolarità o la mancanza della documentazione prescritta comporterà l'esclusione dalla gara. In caso di parità di importi offerti, si procederà subito con estrazione. L'aggiudicazione definitiva avverrà dopo la verifica dei requisiti da parte del Comune.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti, derivanti dal contratto, la ditta aggiudicataria dovrà costituire apposita cauzione definitiva, pari ad € 150,00, al momento della sottoscrizione del contratto di concessione, mediante versamento con bonifico bancario o c/c/postale intestato al Comune o potrà essere prestata anche mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, cesserà di avere effetto alla scadenza della concessione.

ART. 13 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Il soggetto concorrente aggiudicatario, una volta sottoscritto il contratto di concessione dovrà, presentare all'Amministrazione Comunale, la documentazione necessaria per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande prescritta dalle norme vigenti (S.U.A.P.E.E.). L'autorizzazione in oggetto è correlata alla struttura oggetto di gara, decade alla scadenza del contratto ed è esclusa ogni forma di trasferimento in altra sede.

ART. 14 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE

È vietato sublocare la struttura a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione. È altresì vietato, pena l'immediata risoluzione del contratto, cedere sotto qualsiasi forma il contratto.

La struttura può essere visionata tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, previo appuntamento telefonico chiamando il numero 0793817010-23.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le finalità indicate nel presente bando e finalizzate alla stipula ed esecuzione del contratto di cui trattasi e nello stretto ambito individuato dalla Legge.

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dei Servizi Amministrativi Dott. Giovanni Spissu.

Il presente bando viene pubblicato per n. 15 giorni all'albo pretorio comunale online e sul sito internet del Comune di Usini all'indirizzo www.comune.usini.ss.it.

ALLEGATI AL BANDO

- Allegato A - Modulo di domanda di partecipazione;
- Allegato B – Modulo di offerta economica;
- Allegato C – Planimetria dell'area pubblica interessata.
- Allegato D - Capitolato

USINI 30.04.2026

IL RESP. DEI SERVIZI AMM.VI
(Dott. Giovanni Spissu)

File firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.